

Stato o so'amente amministrati, come i benefici vacanti, dai regi economati o altrimenti.

« Art. 3. I beni di cui all'articolo 2 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifizii che si conserveranno ad uso di culto, coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano, e degli edifizii abitati dai vescovi in città e in campagna, o addetti ai seminari, ed alla abitazione dei parrochi e vice-parrochi, o alla dimora delle religiose fin che duri l'uso temporaneo a queste concesso. La eccezione si estende agli orti, giardini e cortili annessi ai detti edifizii in città ed in campagna.

« Art. 4. Le vendite verranno eseguite in conformità al disposto della presente legge ed i pagamenti effettuati per i primi tre decimi in denaro, o buoni fondiari, di cui in seguito, alla pari, od in titoli di rendita pubblica al corso di Borsa; e per i successivi sette decimi in titoli di rendita pubblica alla pari.

« Art. 5. Tutte le cartelle del debito pubblico dello Stato che si riceveranno in pagamento dei fondi, a termini dell'articolo precedente, apparterranno al clero, custodite però nelle casse dello Stato, e, secondo prescrive l'articolo seguente, andrà tra esso clero diviso l'annuo interesse che complessivamente esse fruttano. Il denaro invece apparterrà allo Stato.

« Art. 6. Colla rendita annua assegnata al clero verranno prima di tutto pagate, le pensioni ai membri degli ordini religiosi soppressi. Il rimanente poi verrà diviso in dieci parti, di cui una andrà impiegata in sussidi ai membri del clero più bisognosi o benemeriti della Chiesa e dello Stato: in assegni per esercizio del culto; in restauri a chiese povere e monumentali; in dotazioni ai seminari ed incoraggiamenti di studi ecclesiastici, ed in altri analoghi usi; e le altre nove ripartite tra il clero secolare in tante quote e nel modo seguente:

« a) L'unità di misura sarà quella dovuta ad un curato o vice-parroco che abbia nella sua cura un numero di anime non superiore alle 500;

« b) Chi abbia la cura di un numero d'anime superiore a 500 e non a 1500, avrà una parte eguale a due volte la quota del curato o vice-parroco contemplato sub a;

« c) Chi avrà la cura di un numero d'anime superiore alle 1500 e non alle 4000, avrà due quote come sopra per le prime 1500, ed una quota per ogni 1250 anime in più;

« d) Chi avrà la cura di un numero d'anime superiore alle 4000 e non alle 10,000, avrà quattro quote per le prime 4000, ed una quota per ogni 3000 anime in più;

« e) Chi avrà la cura di un numero d'anime superiore alle 10,000, avrà sei quote per le prime 10,000, ed una quota per ogni 5000 anime in più;

« NB. — Non ci sarà l'aumento d'una quota nei casi c, d ed e, se non quando raggiungasi la metà del numero di anime che la comporta;

« f) Un beneficiato presso i capitoli e le collegiate avrà due quote;

« g) Un canonico avrà quattro quote;

« h) Un vescovo diocesano ne avrà da dieci a quindici secondo l'importanza delle diocesi;

« i) Un arcivescovo pure diocesano da quindici a diciotto.

« Art. 7. L'importo delle quote che spettassero ai benefici vacanti per la parte che sarebbe individualmente devoluta al titolare, andrà per una metà a chi ne fa le veci, e per l'altra metà aggiunta a quel decimo assegnato pel fondo del culto, istruzione, sussidi, ecc., dell'articolo precedente. »

L'onorevole Breda ha facoltà di parlare.

BREDA. Sarò brevissimo, giacchè non essendo un oratore, io non faccio che soddisfare al dovere di esporre le mie idee; epperò io confido nell'indulgenza della Camera.

Nell'articolo 2 del progetto di legge della Commissione si concentrano le principali differenze in confronto del mio progetto.

L'articolo 2 del progetto della Commissione esclude dalla vendita o conversione tutti i beni delle parrocchie e vice parrocchie: sembra che a questa misura d'eccezione la Commissione sia stata indotta dal pensiero di favorire questi enti: tanto è vero che essa propone che non siano essi sottoposti alla tassa del 30 per cento, che è imposta a tutti gli altri enti ecclesiastici, mentre lascia a loro favore la quota di concorso prescritta dalla legge 7 luglio 1866, diminuita però di quella parte spettante agli enti che ora si sopprimono.

Io per lo contrario vorrei che la conversione o vendita fosse estesa anche ai beni delle parrocchie, non perchè non divida l'opinione della Commissione, che si debba migliorare la condizione dei parroci e vice-parroci, i quali meritano, secondo me, tutte le nostre cure e le sollecitudini nostre, ma perchè voglio migliorarla più di quello che nol faccia la Commissione medesima, e nel tempo stesso far sì che lo Stato percepisca anche il 30 per 100 sul valore di quei beni; il che vuol dire che io voglio che riceva circa 100 milioni ai quali la Commissione rinuncia.

Per convincervi, onorevoli colleghi, dell'utilità, per lo Stato e per il clero insieme, delle proposte che io mi permetto di sottoporvi, vorrei che esaminassimo la non lieta posizione di questo basso clero.

La rendita per i beni rustici ed urbani, di cui (come risulta dalla pagina 20 della relazione della Commissione) godono questi enti, sarebbe di 11,261,000 lire per tutte le provincie, meno il Veneto. Se aggiungiamo a questa rendita quella delle parrocchie e vice-parrocchie del Veneto, essa ascenderà a circa 12 milioni. Questi enti però hanno diritto alla quota di concorso, ed hanno anche alcuni censi e livelli che in tutto ascenderanno ad altri 2 milioni o 2 milioni e mezzo. Avremo quindi che la rendita totale delle parrocchie